

BIOMED

Regolamento per i programmi di formazione continua di ESO-USI

del 05.06.2025

L'uso della declinazione maschile si intende riferito a tutti i generi.

Capitolo I – Principi generali e Governance

- Art. 1 Scopo**
- 1 Il presente Regolamento disciplina i programmi di formazione continua organizzati congiuntamente dall'Università della Svizzera italiana (USI) e dalla Scuola europea di oncologia (ESO) per il rilascio della qualifica di:
 - a. Certificate of Advanced Studies in Gastrointestinal cancers (CAS GI USI).
 - b. Certificate of Advanced Studies in Prostate cancer (CAS PR USI).
 - c. Certificate of Advanced Studies in Gynecological cancers (CAS GYN USI).
 - d. Certificate of Advanced Studies in Lymphoma (CAS LYM USI).
- Art. 2 Governance**
- 1 I programmi di formazione continua oggetto del presente Regolamento sono gestiti dalla Facoltà di scienze biomediche dell'USI (di seguito "Facoltà BIOMED") e dall'ESO.
 - 2 Per ciascun programma di formazione continua sono nominate le figure seguenti:
 - a. i "Direttori del Programma" (di seguito denominati "Program Chairs");
 - b. il "Coordinatore del Programma"; e
 - c. i "Responsabili scientifici di modulo".
- Art. 3 Comitato dei Program Chairs**
- 1 La responsabilità dell'organizzazione e dell'implementazione di ciascun programma fa capo ai rispettivi Program Chairs, che operano in forma di comitato (di seguito "Comitato dei Program Chairs" o semplicemente "Comitato").
 - 2 Il Comitato dei Program Chairs di ciascun programma è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, di cui almeno:
 - a. un membro della Facoltà BIOMED nominato dalla Facoltà;
 - b. un membro dell'ESO nominato dall'ESO; e
 - c. un esperto esterno del settore del rispettivo programma di studio nominato dall'ESO.
 - 3 In consultazione con l'ESO, uno dei Program Chairs fungerà da Presidente del Comitato.
 - 4 Tutti i membri del Comitato hanno diritto di voto. In caso di parità di voti,, il voto finale spetterà al Presidente.
 - 5 Il Comitato può invitare esperti esterni terzi a partecipare alle proprie sedute, limitatamente per consultazioni su specifiche trattande. Tale partecipazione è soggetta alla previa conclusione di specifici accordi di riservatezza.
 - 6 Gli altri membri sono scelti in base alla nomina del Presidente, in condivisione con l'ESO.

Art. 4 Responsabilità dei Program Chairs

- 1 I Program Chairs di ciascun programma sono responsabili dei seguenti compiti:
 - a. Preparazione, attuazione, valutazione e ulteriore sviluppo dei corsi dal punto di vista scientifico e organizzativo.
 - b. Emissione dei curricula, approvazione del programma di studio, nomina dei docenti e decisione sull'ulteriore sviluppo del programma di studio.
 - c. Approvazione del budget e decisione sulla retribuzione dei docenti.
 - d. Decisione sulla collaborazione accademica con altre istituzioni.
 - e. Nomina dei Responsabili scientifici di modulo per ogni modulo e, sulla base delle raccomandazioni dei Responsabili scientifici, selezione dei docenti e attribuzione degli incarichi di docenza.
 - f. Decisione sull'ammissione dei partecipanti al rispettivo programma di studio.
 - g. Supervisione delle valutazioni e degli esami.
 - h. Assicurare che siano soddisfatti i requisiti per il rilascio dei titoli di studio e dei titoli professionali corrispondenti.
 - i. Supervisione sul mantenimento dei requisiti qualitativi, in particolare della valutazione del programma di studio.
- 2 I Program Chairs hanno la responsabilità ultima del rispettivo programma.
- 3 I Program Chairs esercitano altresì tutte le competenze che non sono espressamente attribuite ad un altro gremio o figura.

Art. 5 Responsabilità del Coordinatore di programma

- 1 Il Coordinatore del programma è responsabile della conduzione operativa del rispettivo programma. In particolare, ha i seguenti compiti:
 - a. Organizzazione e gestione dei moduli e degli esami.
 - b. Informativa ai partecipanti in merito al programma di formazione continua, compresi i requisiti per l'ammissione e il carico didattico nonché l'impegno richiesto.
 - c. Gestione degli aspetti di tipo amministrativo concernenti gli studenti.
 - d. Assicurare l'adesione e la partecipazione dei docenti ai singoli corsi ed eventi.
 - e. Occuparsi della contabilità, del budget e delle attività di controllo.
 - f. Occuparsi della pubblicità, delle relazioni pubbliche e del mantenimento delle relazioni.
 - g. Occuparsi del mantenimento della qualità del programma e farsi carico della rendicontazione al Comitato dei Program Chairs del rispettivo programma.
 - h. Compilazione e trasmissione dei dati per il corretto calcolo dell'overhead spettante all'USI.
 - i. Mantenere i contatti con la Facoltà BIOMED e fornire ad essa le informazioni che le fossero necessarie ai fini dello scopo perseguito dall'accordo di collaborazione per i programmi di formazione continua ESO-USI.
 - j. Svolgere gli altri compiti assegnati dal Comitato dei Program Chairs.
- 2 Il Coordinatore di programma è nominato dall'ESO.

Art. 6 Responsabilità del Responsabile scientifico di modulo

- 1 Il Responsabile scientifico di modulo ha i seguenti compiti:
 - a. Formulare proposte al Comitato dei Program Chairs per la selezione dei docenti.
 - b. Rendicontare al Comitato dei Program Chairs sull'andamento delle docenze.
 - c. Fornire istruzioni ai docenti (contenuti, requisiti didattici, etici, medico-legali e legali).
 - d. Supervisionare il processo di andamento delle docenze.
 - e. Occuparsi della valutazione dei docenti e del feedback scientifico. Su richiesta le valutazioni possono essere inviate ai docenti.
 - f. Fornire l'approvazione finale dei docenti e dei contenuti da pubblicare sulla piattaforma formativa.
-

Art 7 Accordo di collaborazione	La collaborazione tra l'USI e l'ESO è regolata dall'Accordo di collaborazione per i programmi di formazione continua ESO-USI.
--	---

Capitolo II – Programmi	
--------------------------------	--

Art. 8 Gruppo target	<ol style="list-style-type: none">1 CAS GI USI: il programma è destinato a medici, ma è ugualmente accessibile a laureati in scienze naturali, impegnati nel campo dell'oncologia, in particolare nel campo dei tumori gastrointestinali.2 CAS PR USI: il programma è destinato a medici, ma è ugualmente accessibile a laureati in scienze naturali, impegnati nel campo dell'oncologia e/o dell'urologia, in particolare nel campo del cancro alla prostata.3 CAS GYN USI: il programma è destinato a medici che operano nel campo dell'oncologia e/o della ginecologia, in particolare nel campo dei tumori ginecologici.4 CAS LYM USI: Il programma è destinato a medici, ma è ugualmente accessibile a laureati in scienze naturali, impegnati nel campo dell'oncologia, in particolare nel campo dei linfomi.
-----------------------------	--

Art. 9 Obiettivi	<ol style="list-style-type: none">1 Gli obiettivi per i partecipanti ai programmi sono i seguenti:<ol style="list-style-type: none">a. Far progredire le conoscenze e la scienza nella gestione dei pazienti nel campo del rispettivo programma.b. Acquisire le informazioni allo stato dell'arte e le migliori prassi nella ricerca e nella terapia, compresi il processo decisionale e la diagnosi, le opzioni di trattamento e la pianificazione di una gestione completa delle stesse.c. Migliorare la competenza teorica e le prestazioni di assistenza allo stato dell'arte per i pazienti nel campo del rispettivo programma.d. Approfondire le conoscenze su come progettare ed eseguire la ricerca clinica nel settore.
-------------------------	---

Art. 10 Struttura	<ol style="list-style-type: none">1 Il CAS GI USI consiste di 15 ECTS. È composto di 4-8 moduli da 1-5 ECTS ciascuno.2 Il CAS PR USI consiste di 15 ECTS. È composto di 4-10 moduli da 1-5 ECTS ciascuno.3 Il CAS GYN USI consiste di 15 ECTS. È composto di 4-10 moduli da 1-5 ECTS ciascuno.4 Il CAS LYM USI consiste di 15 ECTS. È composto di 4-10 moduli da 1-5 ECTS ciascuno.
--------------------------	--

Art. 11 Durata	La durata standard dei programmi CAS disciplinati nel presente Regolamento è di massimo 18 mesi. Il Comitato dei Program Chairs può concedere eccezioni alla durata massima sulla base di una richiesta giustificata (malattia con certificato medico).
-----------------------	---

Art. 12 Lingua	Tutti i corsi e gli esami e scritti si svolgono esclusivamente in lingua inglese.
-----------------------	---

Art. 13 Docenze	Oltre ai membri del personale accademico dell'USI, possono essere coinvolti nei programmi anche docenti di altre università svizzere o estere ed esperti non universitari.
------------------------	--

Art. 14 Principi didattici	<ol style="list-style-type: none">1 I programmi adottano diversi metodi di insegnamento per supportare l'apprendimento e il trasferimento delle conoscenze e per garantire un ambiente di apprendimento stimolante.2 I seminari in presenza includono la presenza dei docenti e laboratori pratici che contribuiscono all'implementazione di una buona pratica clinica, di solidi processi decisionali clinici e di una competenza globale.3 I moduli online offrono un portafoglio completo che comprende lezioni di base, formazione basata su casi clinici ed esercitazioni interattive per calare i partecipanti in situazioni di vita reale, discutendo diagnosi e trattamento dei pazienti con esperti di fama internazionale.4 I corsi offrono opportunità di confronto e discussione tra i partecipanti, consentendo un trasferimento di conoscenze di alta qualità che costituisce una parte importante del processo di insegnamento e apprendimento.
-----------------------------------	---

Art. 15 Garanzia di qualità	1	I corsi sono oggetto di procedure sistematiche di valutazione e feedback.
	2	I risultati delle valutazioni vengono presi in considerazione per la pianificazione e lo sviluppo continuo dei corsi e per assicurare l'impegno del personale docente.

Capitolo III – Amministrazione

Art. 16 Ammissioni	1	L'ammissione ai diversi programmi avviene esclusivamente per concorso.
	2	La selezione si basa sui requisiti di ammissibilità e sulla procedura di selezione.
	3	Le candidature vengono prese in considerazione se tutti i documenti richiesti vengono presentati entro la rispettiva scadenza.
	4	Ai candidati viene chiesto di autovalutare il proprio livello di inglese in base al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue); il livello consigliato è almeno un B2.
	5	Le decisioni sull'ammissione sono prese dal rispettivo Comitato dei Program Chairs su proposta dei Coordinatori dei programmi. Non sono previste vie di ricorso contro la decisione del Comitato dei Program Chairs.
	6	Non è possibile partecipare a singoli moduli dei programmi.

Art. 17 Documenti per la candidatura	1	La candidatura deve contenere i seguenti documenti: <ol style="list-style-type: none">Curriculum vitae che illustri il percorso formativo e l'esperienza professionale precedenti (con una traduzione inglese certificata).Copia del diploma di laurea magistrale o titolo equivalente in medicina (a.) o scienze naturali (b.) o qualsiasi altro programma di studio che copra gli stessi contenuti (con traduzione inglese certificata).<ol style="list-style-type: none">Medici: Laurea specialistica in medicina conseguita presso un college o un'università accreditati (ad es. esame di stato in medicina) o laurea equivalente al livello dell'esame di stato in medicina. È altresì richiesto lo svolgimento di almeno due anni di tirocinio presso un'istituzione competente.Laureati in Scienze naturali: Laurea magistrale conseguita presso un college o un'università accreditati in un corso di studi in scienze naturali o una laurea equivalente a livello di almeno tre anni di studi o in un corso di studi con contenuti sostanzialmente analoghi presso un college o un'università accreditati. È altresì richiesto lo svolgimento di almeno due anni di esperienza professionale in oncologia.Copia della trascrizione degli esami sostenuti durante il corso di laurea magistrale (con traduzione inglese certificata).Attestazione dell'impiego e/o lettere di referenze che attestino l'esperienza professionale in oncologia e/o nel rispettivo settore del programma selezionato.Dichiarazione personale in cui si spiega perché si ritiene di essere idonei al programma selezionato e come e perché esso favorirà la carriera intrapresa o che si intende intraprendere.Documenti di supporto in relazione ad ulteriori qualifiche possedute dal candidato.
	2	I seguenti criteri aggiuntivi possono aumentare il tasso di valutazione della candidatura: <ol style="list-style-type: none">Esperienza professionale correlata al corso di studi selezionato.Completamento di qualifiche aggiuntive in oncologia (formazione specialistica come medico o equivalente internazionale).Pubblicazioni, dimostrate da fattori di impatto cumulativi superiori al 10.Almeno un anno di esperienza oncologica rilevante in un Paese straniero.

Art. 18 Processo di candidatura	1	Il processo di candidatura si svolge secondo le seguenti fasi: <ol style="list-style-type: none">candidatura online all'ESO;l'ESO verifica la completezza della candidatura;
--	---	---

-
- c. valutazione da parte del Comitato dei Program Chairs del rispettivo programma e selezione dei partecipanti; trasmissione della selezione alla Facoltà BIOMED;
 - d. la Facoltà BIOMED verifica la documentazione delle candidature selezionate;
 - e. l'ESO notifica al candidato la decisione di ammissione.
- 2 Il candidato conferma la sua partecipazione al programma all'ESO.
-

Art. 19 Status Una volta completata la procedura di ammissione, il candidato viene iscritto all'USI.

Art. 20 Numero di partecipanti

- 1 La partecipazione è limitata a un massimo di 30 partecipanti.
- 2 Il programma si svolgerà solo se il finanziamento sarà garantito da un numero sufficiente di partecipanti.

Art. 21 Quota di iscrizione

- 1 La quota di iscrizione è pubblicata sul sito web dell'ESO.
- 2 La quota deve essere pagata in due acconti che rappresentano il 50% della quota totale. Il primo acconto deve essere versato all'ESO dopo la conferma dell'ammissione, mentre il secondo deve essere versato prima dell'inizio del programma.
- 3 Eventuali richieste di cancellazione dell'iscrizione devono essere presentate all'ESO per iscritto e sono trattate caso per caso.

Capitolo IV – Requisiti, valutazioni e certificazione

Art. 22 Partecipazione obbligatoria

- 1 La partecipazione agli eventi previsti dal piano di studi e il superamento degli esami sono obbligatori per tutti i partecipanti al rispettivo programma di studio, fatte salve eventuali eccezioni decise dal Comitato dei Program Chairs. Le eccezioni si applicano unicamente alla partecipazione agli eventi dei programmi.
- 2 I corsi devono essere frequentati con una partecipazione minima dell'80%.
- 3 Le attività preparatorie e quelle di follow-up sono considerate parti integranti del corso.

Art. 23 Valutazioni

- 1 La valutazione delle conoscenze e competenze del partecipante comprova il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in conformità con il programma di studio.
- 2 La valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dai partecipanti avviene tramite esami sui singoli moduli.
- 3 Gli esami dei moduli sono oggetto di valutazione e possono essere ripetuti una sola volta; il superamento dell'esame è necessario per avere accesso ai contenuti del modulo successivo.
- 4 I partecipanti vengono informati dell'esito dell'esame da essi sostenuto.
- 5 Se durante o dopo un esame dovesse emergere che il candidato ha tentato di influenzare i risultati dell'esame ricorrendo a comportamenti scorretti o avvalendosi di supporti o aiuti non autorizzati, l'esame sarà valutato come insufficiente. Il Comitato dei Program Chairs si riserva il diritto di prendere ulteriori provvedimenti, come l'esclusione dal programma o la revoca della certificazione e del titolo.
- 6 Se lo studente non ha soddisfatto i requisiti d'esame, non può ottenere il titolo associato al programma.

Art. 24 Voti

- 1 La valutazione è di tipo binario (promosso o bocciato) o su scala numerica. La scala numerica va da un minimo di 1 a un massimo di 10, compresi i mezzi punti (0,5); 6 è il voto minimo. Gli esami e i papers a cui viene assegnato un voto inferiore a 6 (cioè una bocciatura) possono essere ripetuti o fatti convalidare secondo le disposizioni del presente Regolamento.
- 2 I membri del corpo docente del programma o altre persone designate dai Program Chairs del rispettivo programma sono responsabili della valutazione degli esami.
- 3 I Program Chairs sono responsabili della supervisione degli esami del rispettivo programma.

	<p>4 Gli esami non superati possono essere ripetuti una volta. Gli esami di modulo devono essere ripetuti e superati entro i termini previsti. L'esame finale può essere ripetuto entro 12 mesi.</p> <p>5 Il voto finale del programma CAS corrisponde alla media dei voti arrotondati delle valutazioni dei singoli moduli e dell'esame finale.</p>
Art. 25 Esami	<p>1 L'ESO invierà all'USI una trascrizione degli atti non appena i voti sono stati assegnati con una lettera di conferma che lo studente ha soddisfatto tutti i requisiti necessari per ottenere il titolo USI.</p> <p>2 L'USI può chiedere di ispezionare l'esecuzione degli esami in qualsiasi momento.</p>
Art. 26 Certificazioni	<p>1 Si rilasciano le seguenti certificazioni con i titoli corrispondenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Certificato di studi avanzati in tumori gastrointestinali, Università della Svizzera italiana (CAS GI USI).b. Certificato di studi avanzati sul cancro della prostata, Università della Svizzera italiana (CAS PR USI).c. Certificato di studi avanzati in tumori ginecologici, Università della Svizzera italiana (CAS GYN USI).d. Certificato di studi avanzati in linfomi, Università della Svizzera italiana (CAS LYM USI). <p>2 I diplomi e i titoli corrispondenti sono rilasciati dall'USI, Facoltà BIOMED, e sono firmati dal Rettore e dal Decano della Facoltà.</p> <p>3 Le certificazioni e i titoli corrispondenti sono rilasciati se:</p> <ul style="list-style-type: none">a. è soddisfatto il requisito della frequenza minima dell'80%,b. gli esami dei singoli moduli e l'esame finale sono stati superati e tutti gli obblighi finanziari sono stati assolti. <p>4 Un certificato complementare contiene tutte le informazioni relative agli obiettivi e ai contenuti del programma.</p> <p>5 Il rilascio di una certificazione CAS non conferisce il diritto automatico di frequentare un corso di studi regolare o un corso di dottorato all'USI.</p>
<hr/> Capitolo V – Disposizioni generali <hr/>	
Art. 27 Richiesta di equivalenza	ECTS conseguiti durante un programma non coperto dal presente regolamento, non possono essere computati in nessun programma di formazione continua ESO-USI.
Art. 28 Protezione dati	ESO e USI trattano i dati personali dei partecipanti a uno dei programmi CAS disciplinati nel presente regolamento in ossequio alle rispettive normative nazionali applicabili. In particolare, l'USI tratta tali dati in conformità alla legislazione svizzera sulla protezione dei dati personali; l'ESO tratta tali dati in conformità al regolamento UE 679/2016 (GDPR).
Art. 29 Piattaforma e-learning	<p>1 Tutti i contenuti pubblicati nella piattaforma e-learning (corporate identity, layout, testi, immagini, figure, tabelle, grafici, contenuti relativi ai docenti, ecc.) sono protetti da copyright. L'uso di queste informazioni è protetto dalle leggi sul copyright.</p> <p>2 Tutti coloro che contribuiscono alla gestione della piattaforma o ne usufruiscono sono tenuti a rispettare le leggi sul copyright. Essi devono fornire immagini, illustrazioni, file audio, sequenze video e testi di loro creazione o utilizzare immagini, illustrazioni, file audio, sequenze video e testi di pubblico dominio.</p> <p>3 Il contenuto della piattaforma e-learning è inteso come uno strumento per la formazione. Tuttavia, l'ESO e l'USI non assumono alcuna responsabilità circa l'accuratezza o la completezza dei contenuti o dei contenuti dei siti web collegati. Anche se la piattaforma include informazioni scientifiche e mediche, essa non è concepita per fornire consulenze mediche. Pertanto, l'ESO e l'USI non assumono alcuna responsabilità sul fatto che le informazioni mediche siano complete, esaustive o accurate.</p>

-
- 4 I partecipanti ammessi hanno il diritto di visualizzare e scaricare le presentazioni e i file pdf presenti sulla piattaforma; per qualsiasi altro uso, devono chiedere l'autorizzazione sia all'ESO che all'USI.
 - 5 All'interno della piattaforma e-learning, vengono raccolti ed elaborati nei file di log e nell'account personale, nel profilo e nelle informazioni di login del partecipante dati personali dei partecipanti. I dati vengono raccolti al solo scopo di garantire la qualità interna e di seguire i processi di apprendimento degli studenti, come richiesto dal programma. Meglio esplicitato al precedente articolo 28.

Art. 30 Ricorsi

- 1 Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative del partecipante, comprese le valutazioni d'esame è comunicata in forma scritta.
- 2 Fatto salvo quanto previsto all'art. 16 cpv. 5 del presente Regolamento, contro tali decisioni, se prese in particolare dal Decano, da singoli docenti o dal Comitato dei Program Chairs, il partecipante può interporre reclamo alla Commissione dei reclami della Facoltà BIOMED.
- 3 Contro le decisioni della Commissione dei reclami della Facoltà BIOMED lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
- 4 Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnabile e motivati in forma scritta. Vale per analogia la Legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino (LPAm), escluse le interruzioni per ferie giudiziarie per quanto attiene ai reclami di cui al cpv. 2.
- 5 Per i reclami non è dovuta tassa.

Art. 31 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 05.06.2025 e sostituisce i precedenti regolamenti: "Regulations governing the CAS Gastrointestinal Cancer", "Regulations governing the CAS in Prostate Cancer" e "Regulations governing the CAS in Gynaecological cancers".
-